

SENATO DEL REGNO

Sessione 1910

*Progetto di Legge presentato nella tornata del 22 dicembre 1910
dal Ministro dell'Istruzione Pubblica*

OGGETTO

Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera

Commissari nominati dagli Uffici per l'esame del medesimo.

Ufficio 1° Sen. ^{re}	Cefaly	Presidente
» 2° »	De Amicis	
» 3° »	Lamberti	
» 4° »	Commasini	
» 5° »	Carasola	Segretario

Relatore Sen.^{re} De Amicis

Adottato nella tornata del 7 Febbraio 1911

SENATO DEL REGNO

(N. 437)

Approvato nella Tornata del 7 Febbraio 1911

Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera

SIGNORI SENATORI. — Nella seduta del 16 dicembre 1910, la Camera dei deputati ha discusso ed approvato il disegno di legge che mi onoro presentarvi, confidando che su di esso si porteranno pure unanimi i vostri suffragi.

L'onorevole prof. Domenico Ridola, deputato al Parlamento nazionale, con un lavoro assiduo e tenace, compiuto in oltre trent'anni di diligenti ricerche e di studi, ha costituito in Matera un considerevole Museo archeologico, la cui importanza è universalmente riconosciuta. Egli ha voluto di questa preziosissima collezione far dono allo Stato, e la Camera dei deputati, accogliendo con plauso la legge che approva la convenzione all'uopo stipulata, ha già dato all'onorevole Ridola una calda testimonianza di riconoscenza per il suo munifico atto.

Signori Senatori,

L'approvazione che voi pure accorderete al presente disegno di legge, arricchirà il patrimonio dello Stato e la città di Matera di una cospicua raccolta di materiali archeologici, no-

bili documenti del nostro passato, e sarà ad un tempo una solenne attestazione di encomio e di gratitudine nazionale all'onor. Ridola, che tanta liberalità ha mostrata verso la Patria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la convenzione 21 giugno 1910 annessa alla presente legge, con la quale viene fatta gratuita cessione allo Stato della raccolta archeologica di proprietà dell'onor. Domenico Ridola.

Art. 2.

La raccolta predetta, comprendente gli oggetti descritti nel catalogo allegato alla detta convenzione, prenderà il nome di Regio Museo Domenico Ridola.

Art. 3.

Il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo è nominato custode dell'ultima classe nel ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità, approvato con la legge del 27 giugno 1907, n. 386, con decorrenza d'anzianità e di stipendio dal giorno dell'approvazione della presente legge.

Il numero dei custodi dell'ultima classe indicato nel ruolo organico predetto è aumentato di uno.



Il Presidente

manf

DONAZIONE DEL MUSEO RIDOLA IN MATERA
E CONVENZIONE COL COMUNE.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia, l'anno 1910 (millenovecentodieci) il giorno 21 (ventuno) del mese di giugno in Roma, in una sala del palazzo del Ministero della pubblica istruzione in piazza della Minerva, innanzi a me dottor Enrico Vallerini, segretario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, delegato ai contratti con decreto ministeriale del 15 settembre 1909, ed alla continua presenza dei signori: commendator dott. Bruto Amante fu Enrico, direttore capo della divisione 1ª del Ministero, e commendatore dott. Riccardo Artom di Michele, direttore capo di divisione presso la Direzione generale delle antichità e belle arti, testi idonei ai sensi di legge ed a me noti, sono personalmente comparsi i signori:

S. E. il dott. prof. Luigi Credaro, ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; comm. dott. Domenico Ridola fu Gregorio, deputato al Parlamento, in proprio; prof. cav. Nicola Festa fu Francesco, professore presso la Regia Università di Roma, quale legale rappresentante del comune di Matera, giusta le deliberazioni del Consiglio comunale n. 97 - sessione straordinaria - del 14 settembre 1909 e n. 111 - sessione ordinaria - del 27 ottobre 1909, debitamente approvate dall'autorità tutoria, che si allegano al presente atto contrassegnandole

con le lettere A e B, e giusta la procura speciale 7 giugno 1910, per gli atti del notaio Luca Tortorelli di Matera rilasciata dal signor Tommaso Giura-Longo fu Pietro, nella sua qualità di assessore anziano funzionante da sindaco del comune di Matera che si allega al presente atto contrassegnandola con la lettera C; deliberazioni e procura di cui per espresso intendimento delle parti si omette la lettura.

Premesso che l'onorevole Ridola è possessore e proprietario esclusivo di una grande raccolta di oggetti antichi, che attiene all'epoca preistorica e storica della regione materana, e che fu tutta, con l'opera sua, iniziata e compiuta, raggiungendo a mano a mano, per lo spazio di circa trenta anni, mercè le ricerche e le sollecitazioni sue e coi mezzi finanziari da lui soltanto forniti, un'importanza tale, da costituire un vero museo d'antichità.

Indi, per concessione municipale, egli si avvisò di trasportare questo museo da casa sua in diversi ambienti terreni del Regio liceo «Emanuele Duni» in Matera, consacrandovi sempre e tuttodì il suo studio e le sue cure pazienti, fino a pubblicarne delle illustrazioni in riviste italiane ed estere, per cui dotti competenti in materia che visitarono il predetto museo, non ne sconobbero il valore ed il pregio.

Frattanto l'onorevole Ridola, nell'ambizione legittima che il suo museo, non solo riceva sempre più incremento, anche quando l'opera di lui possa mancare per una ragione qualsiasi, ma che sia mantenuto integro e salvaguardato da eventuali manomissioni, si è proposto di farne dono allo Stato. Del quale proponimento reso consapevole S. E. il ministro della pubblica istruzione da cui le amministrazioni dei musei dipendono, non ha esitato di accettare, nella designata qualità, la generosa e degna largizione dell'onorevole Ridola.

Art. 1.

Laonde, in virtù del presente atto l'onorevole Domenico Ridola, a titolo di donazione irrevocabile tra vivi, cede in vantaggio della Nazione e per essa al suo Governo, che la rappresenta nella persona di S. E. il ministro della pubblica istruzione, onorevole professor Luigi Credaro, tutto il riferito suo museo, e come università di cose e per ciascun oggetto che

concorre a costituirne l'argomento, in conformità del qui annesso catalogo analitico, sottoscritto dai contraenti e che forma parte integrale del presente atto contrassegnandolo con la lettera *D*, e di cui, per volontà delle parti si omette la lettura.

Art. 2.

A sua volta il signor ministro della pubblica istruzione, S. E. professore Luigi Credaro, nella spiegata qualità e per gli effetti, di che innanzi, accetta formalmente la donazione in parola, che verrà trasmessa in pieno dominio della Nazione.

Art. 3.

Ma siffatta donazione è sottoposta alle condizioni e clausole tassative che seguono e che dal donatario espressamente e liberamente sono consentite:

a) Il museo non dovrà mai per qualsiasi motivo o ragione essere per niente amosso dalla città di Matera, ove, per lustro e decoro, è destinato in perpetuo a rimanere: spiegandosi che siffatta esplicita condizione è tale che — senza di essa — la presente donazione non avrebbe avuto luogo ed effetto.

b) Quando il Governo si trovasse nella necessità di non più continuare a tenere nella detta città il museo, esso passerà in proprietà del comune di Matera, senza che il Governo possa distrarne oggetto alcuno, non solo fra quelli che ne fanno parte attualmente, ma fra quegli altri che posteriormente vi si fossero aggiunti.

c) Al museo donato rimane in perpetuo il nome del suo fondatore « Domenico Ridola » senza che sia lecito, comunque, di variarlo o di mutarlo, salvo l'aggiunta della qualifica di Regio museo.

d) La direzione onoraria del museo rimane affidata, per patto espresso, al donante, onorevole Domenico Ridola, per tutta la sua vita.

e) Una Giunta di vigilanza presieduta dal sindaco *pro-tempore* di Matera e composta di quattro membri nominati ogni tre anni dal Consiglio comunale, da scegliersi uno fra i consiglieri del Comune, un secondo fra gli insegnanti, un terzo fra i magistrati, questo e quello residenti in Matera, e un quarto fra i profes-

sionisti, avrà cura non solo di attendere a che le condizioni apposte alla presente donazione, siano col maggiore scrupolo osservate, ma dovrà vegliare altresì a che non siano in qualsiasi modo distratti esemplari di oggetti, nel museo raccolti.

f) Pel quale scopo avranno, tutti in collegio e ciascuno di essi separatamente, diritto di accedere nei locali del Museo e di verificare, con la scorta del catalogo, al presente contratto allegato, e di quelli per ulteriori acquisti, che si possano aggiungere, la esistenza, integrità e genuinità di quanto si appartiene o si possa e debba appartenere al Museo;

g) Lo Stato si obbliga di assumere in regolare servizio il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo, attuale custode del Museo, includendolo nel ruolo organico dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

h) Il Governo si obbliga a provvedere all'aumento delle collezioni del Museo destinandovi nuovi oggetti, provenienti specialmente da scavi nel territorio di Matera.

Art. 4.

Il sindaco del comune di Matera debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con le citate deliberazioni 14 settembre e 27 ottobre 1909, approvate il 27 novembre dello stesso anno e rappresentato alla stipulazione del presente atto dal professore cav. Nicola Festa, giusta la citata procura speciale in data 7 giugno 1910, cede al Governo l'uso perpetuo, pieno e gratuito dei locali ove il Regio Museo « Domenico Ridola » possa convenientemente collocarsi; detti locali sono provvisoriamente quelli situati nel palazzo del Regio liceo « Emanuele Duri », in via Liceo, senza numero civico, composto di quattro vani, meglio indicati nella pianta allegata al presente contratto e contrassegnata con la lettera *E*, con l'espressa condizione che essi debbano servire di sede pel Museo e che siano restituiti al comune con tutti i miglioramenti nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 3.

Art. 5.

Il comune di Matera si riserva poi di dare al Regio Museo una sede stabile più ampia e degna nell'attuale casa comunale quando la

residenza municipale sarà trasferita altrove ed in tal caso l'appartamento sito nel Regio liceo ginnasio e adibito a museo ritornerà nella libera disponibilità.

Art. 6.

Il presente atto è obbligatorio fino da ora per l'onorevole Domenico Ridola e per il signor sindaco di Matera e sarà obbligatorio per lo Stato quando esso sarà approvato a termini di legge.

Art. 7.

Le spese del presente atto sono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Richiesto io pubblico ufficiale ho rogato il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, sopra fogli di carta tre, facciate dieci e righe nove che viene letto ad alta voce ed intelligibile alle parti contraenti, le quali lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà.

In fine di che le suddette parti hanno sottoscritto il presente atto insieme con i testimoni e con me pubblico ufficiale.

Roma, 21 giugno 1910.

LUIGI CREDARO
NICOLA FESTA
RICCARDO ARTOM
DOMENICO RIDOLA
BRUTO AMANTE
ENRICO VALLERINI, *segretario*.

Si omette la trascrizione degli allegati all'originale, e si attesta che nell'originale tutti i fogli sono stati firmati in margine, meno l'ultima contenente le firme in calce.

Per copia conforme all'originale ad uso da allegarsi al disegno di legge.

Roma, 24 giugno 1910.

Il segretario delegato ai contratti
ENRICO VALLERINI.

V.º Il Presidente

manf

4 Cessione allo Stato del museo Ridola in Matera (N. 437).

M
M
Senatori votanti 101

Maggioranza 51

Senatori favorevoli 86

Senatori contrari 15

Senatori astenuti

Il Senato approva

SENATO DEL REGNO (N. 437-A)**RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE**

COMPOSTO DEI SENATORI

CEFALY *presidente*, CAVASOLA, *segretario*, LAMBERTI, TOMMASINI e DE AMICIS, *relatore*

SUL DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica

NELLA TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1910

Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera

SIGNORI SENATORI. — Il prof. Domenico Ridola, deputato al Parlamento, con indefesso lavoro e pazienti ricerche, durate per oltre 30 anni, ha saputo costituire in Matera un pregevole Museo archeologico, raccogliendovi rari ed importanti oggetti riguardanti l'Agro Materano, dalla più remota antichità, specialmente preistorica; e via via, riunendovi preziosi esemplari della civiltà primitiva nell'Italia Meridionale, la Sicilia compresa, ha formato una cospicua raccolta di materiale archeologico, scientificamente ordinato.

Il Museo Ridola viene giustamente e generalmente molto apprezzato; è riconosciuto di grande importanza dagli studiosi italiani e stranieri, che non mancano di visitarlo premurosamente; ed il suo fondatore merita lode speciale pel suo munifico dono allo Stato: egli arricchisce il patrimonio della Nazione e la città di Matera di un tesoro di oggetti antichi, che sono preziosissimi e degni di essere custoditi con speciale cura.

La Camera dei deputati accolse con plauso il progetto di legge per l'approvazione della convenzione stipulata per la cessione gratuita allo Stato della raccolta archeologica, e questo plauso ripete l'Ufficio centrale, unanime, all'onorevole deputato Ridola, ritenendolo degnissimo del maggiore encomio per l'atto generoso.

L'Ufficio centrale confida che anche il Senato darà voto favorevole al progetto di legge con profondo sentimento di riconoscenza verso l'onorevole Ridola, benemerito altamente della scienza e della patria.

Addì 2 febbraio 1911.

DE AMICIS, *relatore*.*Sta bene.**Senatore G. De Amicis*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la convenzione 21 giugno 1910 annessa alla presente legge, con la quale viene fatta gratuita cessione allo Stato della raccolta archeologica di proprietà dell'onor. Domenico Ridola.

Art. 2.

La raccolta predetta, comprendente gli oggetti descritti nel catalogo allegato alla detta convenzione, prenderà il nome di Regio Museo Domenico Ridola.

Art. 3.

Il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo è nominato custode dell'ultima classe nel ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità, approvato con la legge del 27 giugno 1907, n. 386, con decorrenza d'anzianità e di stipendio dal giorno dell'approvazione della presente legge.

Il numero dei custodi dell'ultima classe indicato nel ruolo organico predetto è aumentato di uno.

SENATO DEL REGNO (N. 437-A)**RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE**

COMPOSTO DEI SENATORI

CEFALY *presidente*, CAVASOLA, *segretario*, LAMBERTI, TOMMASINI e DE AMICIS, *relatore*

SUL DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica

NELLA TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1910

Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera

SIGNORI SENATORI. — Il prof. Domenico Ridola, deputato al Parlamento, con indefesso lavoro e pazienti ricerche, durate per oltre 30 anni, ha saputo costituire in Matera un pregevole Museo archeologico, raccogliendovi rari ed importanti oggetti riguardanti l'Agro Materano, dalla più remota antichità, specialmente preistorica; e via via, riunendovi preziosi esemplari della civiltà primitiva nell'Italia Meridionale, la Sicilia compresa, ha formato una cospicua raccolta di materiale archeologico, scientificamente ordinato.

Il Museo Ridola viene giustamente e generalmente molto apprezzato; è riconosciuto di grande importanza dagli studiosi italiani e stranieri, che non mancano di visitarlo premurosamente; ed il suo fondatore merita lode speciale pel suo munifico dono allo Stato: egli arricchisce il patrimonio della Nazione e la città di Matera di un tesoro di oggetti antichi, che sono preziosissimi e degni di essere custoditi con speciale cura.

La Camera dei deputati accolse con plauso il progetto di legge per l'approvazione della convenzione stipulata per la cessione gratuita allo Stato della raccolta archeologica, e questo plauso ripete l'Ufficio centrale, unanime, all'onorevole deputato Ridola, ritenendolo degnissimo del maggiore encomio per l'atto generoso.

L'Ufficio centrale confida che anche il Senato darà voto favorevole al progetto di legge con profondo sentimento di riconoscenza verso l'onorevole Ridola, benemerito altamente della scienza e della patria.

Addì 2 febbraio 1911.

DE AMICIS, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la convenzione 21 giugno 1910 annessa alla presente legge, con la quale viene fatta gratuita cessione allo Stato della raccolta archeologica di proprietà dell'onor. Domenico Ridola.

Art. 2.

La raccolta predetta, comprendente gli oggetti descritti nel catalogo allegato alla detta convenzione, prenderà il nome di Regio Museo Domenico Ridola.

Art. 3.

Il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo è nominato custode dell'ultima classe nel ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità, approvato con la legge del 27 giugno 1907, n. 386, con decorrenza d'anzianità e di stipendio dal giorno dell'approvazione della presente legge.

Il numero dei custodi dell'ultima classe indicato nel ruolo organico predetto è aumentato di uno.

presentato dal Ministro dell'Interno Pabbica

NELLA TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1910

Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera

La Camera dei deputati ha approvato il progetto di legge per l'approvazione della convenzione stipulata per la cessione gratuita allo Stato della raccolta archeologica e preistorica di proprietà dell'onor. Domenico Ridola, rinvenuta durante l'incendio del magazzino annesso per l'anno 1909. L'Ufficio centrale contabile che anche il 22 dicembre 1910 ha approvato il progetto di legge non data una favorevole al progetto di legge con profonda sentimento di riconoscenza verso l'onorevole Ridola, benemerito all'arte, alla scienza e della patria.

Addì 5 febbraio 1911

DR. ANTONIO RIBOLA

Il progetto di legge per l'approvazione della convenzione stipulata per la cessione gratuita allo Stato della raccolta archeologica e preistorica di proprietà dell'onorevole Domenico Ridola, rinvenuta durante l'incendio del magazzino annesso per l'anno 1909, è stato approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 1910. L'Ufficio centrale contabile che anche il 22 dicembre 1910 ha approvato il progetto di legge non data una favorevole al progetto di legge con profonda sentimento di riconoscenza verso l'onorevole Ridola, benemerito all'arte, alla scienza e della patria.

Il Museo Ridola viene rinominato e denominato Regio Museo Domenico Ridola. Il numero dei custodi dell'ultima classe indicato nel ruolo organico predetto è aumentato di uno.

SENATO DEL REGNO (N. 437-A)

RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE

COMPOSTO DEI SENATORI

CEFALY *presidente*, CAVASOLA, *segretario*, LAMBERTI, TOMMASINI e DE AMICIS, *relatore*

SUL DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica

NELLA TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1910

Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera

SIGNORI SENATORI. — Il prof. Domenico Ridola, deputato al Parlamento, con indefesso lavoro e pazienti ricerche, durate per oltre 30 anni, ha saputo costituire in Matera un pregevole Museo archeologico, raccogliendovi rari ed importanti oggetti riguardanti l'Agro Materano, dalla più remota antichità, specialmente preistorica; e via via, riunendovi preziosi esemplari della civiltà primitiva nell'Italia Meridionale, la Sicilia compresa, ha formato una cospicua raccolta di materiale archeologico, scientificamente ordinato.

Il Museo Ridola viene giustamente e generalmente molto apprezzato; è riconosciuto di grande importanza dagli studiosi italiani e stranieri, che non mancano di visitarlo premurosamente; ed il suo fondatore merita lode speciale pel suo munifico dono allo Stato: egli arricchisce il patrimonio della Nazione e la città di Matera di un tesoro di oggetti antichi, che sono preziosissimi e degni di essere custoditi con speciale cura.

La Camera dei deputati accolse con plauso il progetto di legge per l'approvazione della convenzione stipulata per la cessione gratuita allo Stato della raccolta archeologica, e questo plauso ripete l'Ufficio centrale, unanime, all'onorevole deputato Ridola, ritenendolo degnissimo del maggiore encomio per l'atto generoso.

L'Ufficio centrale confida che anche il Senato darà voto favorevole al progetto di legge con profondo sentimento di riconoscenza verso l'onorevole Ridola, benemerito altamente della scienza e della patria.

Addì 2 febbraio 1911.

DE AMICIS, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la convenzione 21 giugno 1910 annessa alla presente legge, con la quale viene fatta gratuita cessione allo Stato della raccolta archeologica di proprietà dell'onor. Domenico Ridola.

Art. 2.

La raccolta predetta, comprendente gli oggetti descritti nel catalogo allegato alla detta convenzione, prenderà il nome di Regio Museo Domenico Ridola.

Art. 3.

Il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo è nominato custode dell'ultima classe nel ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità, approvato con la legge del 27 giugno 1907, n. 386, con decorrenza d'anzianità e di stipendio dal giorno dell'approvazione della presente legge.

Il numero dei custodi dell'ultima classe indicato nel ruolo organico predetto è aumentato di uno.

Ridola, presidente,
Lavasola, segretario,
Lamberti, Commisario
e De Amicis, relatore.

437-A

SIGNORI SENATORI. — Il prof. Domenico Ridola, deputato al Parlamento, con indefesso lavoro e pazienti ricerche, durate per oltre 30 anni, ha saputo costituire in Matera un pregevole Museo archeologico, raccogliendovi rari ed importanti oggetti riguardanti l'Agro Materano, dalla più remota antichità, specialmente preistorica; e via via, riunendovi preziosi esemplari della civiltà primitiva nell'Italia Meridionale, la Sicilia compresa, ha formato una cospicua raccolta di materiale archeologico, scientificamente ordinato.

Il Museo Ridola viene giustamente e generalmente molto apprezzato; è riconosciuto di grande importanza dagli studiosi italiani e stranieri, che non mancano di visitarlo premurosamente; ed il suo fondatore merita lode speciale pel suo munifico dono allo Stato: egli arricchisce il patrimonio della Nazione e la città di Matera di un tesoro di oggetti antichi, che sono preziosissimi e degni di essere custoditi con speciale cura.

La Camera dei deputati accolse con plauso il progetto di legge per l'approvazione della convenzione stipulata per la cessione gratuita allo Stato della raccolta archeologica, e questo plauso ripete l'Ufficio centrale, unanime, all'onorevole deputato Ridola, ritenendolo degnissimo del maggiore encomio per l'atto generoso.

L'Ufficio centrale ~~anche sicuro~~ che il Senato darà il voto favorevole al progetto di legge con profondo sentimento di riconoscenza verso l'onorevole Ridola, benemerito altamente della scienza e della patria.

Addi ~~gennaio~~ 1911.

DE AMICIS, relatore.

Febbraio

approvata
dal Senato
Commisario con
la piccola variazione.

approvata
dal Senato
Lavassola

Ugo
Una bizza conetto
e completo
1/2
Lenny

H confida
L anche

St. Bone
C. Spoly
Lombardi
D. Amicis

la raccolta archeologica di proprietà dell'Onorevole Domenico Ridola.

Art. 2.

La raccolta predetta, comprendente gli oggetti descritti nel catalogo allegato alla detta convenzione, prenderà il nome di Regio Museo Domenico Ridola.

Art. 3.

Il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo è nominato custode dell'ultima classe nel ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, approvato con la legge 27 giugno 1907, n. 386, con decorrenza d'anzianità e di stipendio dal giorno dell'approvazione della presente legge.

Il numero dei custodi dell'ultima classe indicato nel ruolo organico predetto è aumentato di uno.

della biografia
per la composizione

22/910
12

Perey

CAMERA DEI DEPUTATI N. 575-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati:

Santoliquido, presidente; Materi, segretario e relatore;
Squitti, Malcangi, Di Palma, Angiulli, Dagosto, Mango e Nunziante.

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
(CREDARO)

nella seduta del 23 giugno 1910

Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera

Seduta dell'8 dicembre 1910

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione parlamentare nominata dagli Uffici nella tornata del 4 corrente per l'esame del disegno di legge « Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera » ve ne propone ad unanimità l'approvazione, invitandovi al tempo stesso a tributare all'egregio nostro collega onorevole Ridola il maggior plauso pel suo atto di liberalità in favore dello Stato. Il Museo da lui fondato in Matera, attraverso trenta anni di sapienti ricerche e con notevoli sacrifici personali, contiene una preziosissima raccolta di materiale archeologico, specialmente preistorico, che richiamò l'attenzione di molti studiosi italiani e stranieri, i quali tutti furono concordi nel constatarne la grandissima importanza scientifica.

Col disegno di legge, che in nome della Commissione ho l'onore di presentare alla vostra approvazione, il patrimonio scientifico dello Stato si arricchisce notevolmente, e la città di Matera che con la convenzione, alligata alla legge, si obbliga di assegnare al Museo una sede idonea e degna, avrà il vanto di possedere un archivio delle sue antichità, su cui sarà costantemente rivolta l'attenzione degli studiosi.

Ogni parola di lode pel nostro collega onorevole Domenico Ridola, sarebbe superflua: l'atto suo nobilissimo degnamente qualifica l'uomo.

MATERI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

~~DEL MINISTERO~~

Art. 1.

E approvata la convenzione 21 giugno 1910 annessa alla presente legge, con la quale viene fatta gratuita cessione allo Stato della raccolta archeologica di proprietà dell'onorevole Domenico Ridola.

Art. 2.

La raccolta predetta, comprendente gli oggetti descritti nel catalogo allegato alla detta convenzione, prenderà il nome di Regio Museo Domenico Ridola.


Art. 3.

Il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo è nominato custode dell'ultima classe nel ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità, approvato con la legge del 27 giugno 1907, n. 386, con decorrenza d'anzianità e di stipendio dal giorno dell'approvazione della presente legge.

Il numero dei custodi dell'ultima classe indicato nel ruolo organico predetto è aumentato di uno.

~~DISEGNO DI LEGGE~~~~DELLA COMMISSIONE~~~~Art. 1.~~~~Identico.~~~~Art. 2.~~~~Identico.~~~~Art. 3.~~~~Identico.~~

Approvato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 16 Dicembre 1910



IL PRESIDENTE

M. ...

Donazione del Museo Ridola in Matera e Convenzione col comune.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia, l'anno 1910 (millenovecentodieci) il giorno 21 (ventuno) del mese di giugno in Roma, in una sala del Palazzo del Ministero della pubblica istruzione in Piazza della Minerva, innanzi a me dottor Enrico Vallerini, segretario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione delegato ai contratti con decreto ministeriale del 15 settembre 1909, ed alla continua presenza dei signori: comm. dott. Bruto Amante fu Enrico, Direttore capo della Divisione I^a del Ministero e comm. dott. Riccardo Artom di Michele, Direttore capo di Divisione presso la Direzione generale delle Antichità e Belle Arti, testi idonei ai sensi di legge ed a me noti, sono personalmente comparsi i signori:

S. E. il dott. prof. Luigi Credaro, ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; comm. dott. Domenico Ridola fu Gregorio, deputato al Parlamento, in proprio; prof. cav. Nicola Festa fu Francesco, professore presso la regia Università di Roma, quale legale rappresentante del comune di Matera, giusta le deliberazioni del Consiglio comunale n. 97 - sessione straordinaria - del 14 settembre 1909 e n. 111 - sessione ordinaria - del 27 ottobre 1909, debitamente approvate dall'autorità tutoria, che si allegano al presente atto contrassegnandole con le lettere A e B, e giusta la procura speciale 7 giugno 1910, per gli atti del notaio Luca Tortorelli di Matera rilasciata dal signor Tommaso Giura-Longo fu Pietro, nella sua qualità di assessore anziano funzionante da sindaco del comune di Matera che si allega al presente atto contrassegnandola con la lettera C; deliberazioni e procura di cui per espresso intendimento delle parti si omette la lettura.

Premesso che l'onorevole Ridola è possessore e proprietario esclusivo di una grande raccolta di oggetti antichi, che attiene all'epoca preistorica e storica della regione materana, e che fu tutta, con l'opera sua, iniziata e compiuta, raggiungendo mano mano, per lo spazio di circa trenta anni, mercè le ricerche e le sollecitazioni sue e coi mezzi finanziari da lui soltanto forniti, un'importanza tale, da costituire un vero museo d'antichità.

Indi, per concessione municipale, egli si avvisò di trasportare questo museo da casa sua in diversi ambienti terreni del regio liceo « Emanuele Duni » in Matera, consacrando sempre e tuttodì il suo studio e le sue cure pazienti, fino a pubblicarne delle illustrazioni in riviste italiane ed estere, per cui dotti competenti in materia che visitarono il predetto museo, non ne sconobbero il valore ed il pregio.

Frattanto l'onorevole Ridola, nell'ambizione legittima che il suo Museo, non solo riceva sempre più incremento, anche quando l'opera di lui possa mancare per una ragione qualsiasi, ma che sia mantenuto integro e salvaguardato da eventuali manomissioni, si è proposto di farne dono allo Stato. Del quale proponimento reso consapevole S. E. il ministro della pubblica istruzione da cui le amministrazioni dei musei dipendono, non ha esitato di accettare, nella designata qualità, la generosa e degna largizione dell'onorevole Ridola.

Art. 1.

Laonde, in virtù del presente atto l'onorevole Domenico Ridola, a titolo di donazione irrevocabile tra vivi, cede in vantaggio della Nazione e per essa al suo Governo, che la rappresenta nella persona di S. E. il ministro della

pubblica istruzione, onorevole professor Luigi Credaro, tutto il riferito suo museo, e come università di cose e per ciascun oggetto che concorre a costituirne l'argomento, in conformità del qui annesso catalogo analitico, sottoscritto dai contraenti e che forma parte integrale del presente atto contrassegnandolo con la lettera *D*, e di cui, per volontà delle parti si omette la lettura.

Art. 2.

A sua volta il signor ministro della pubblica istruzione, S. E. professore Luigi Credaro, nella spiegata qualità e per gli effetti, di che innanzi, accetta formalmente la donazione in parola, che verrà trasmessa in pieno dominio della Nazione.

Art. 3.

Ma siffatta donazione è sottoposta alle condizioni e clausole tassative che seguono e che dal donatario espressamente e liberamente sono consentite:

a) Il Museo non dovrà mai per qualsiasi motivo o ragione essere per niente amosso dalla città di Matera, ove, per lustro e decoro, è destinato in perpetuo a rimanere: spiegandosi che siffatta esplicita condizione è tale che - senza di essa - la presente donazione non avrebbe avuto luogo ed effetto.

b) Quando il Governo si trovasse nella necessità di non più continuare a tenere nella detta città il Museo, esso passerà in proprietà del comune di Matera, senza che il Governo possa distrarne oggetto alcuno, non solo fra quelli che ne fanno parte attualmente, ma fra quegli altri che posteriormente vi si fossero aggiunti.

c) Al Museo donato rimane in perpetuo il nome del suo fondatore « Domenico Ridola » senza che sia lecito, comunque, di variarlo o di mutarlo, salvo l'aggiunta della qualifica di regio Museo.

d) La direzione onoraria del Museo rimane affidata, per patto espresso, al donante, onorevole Domenico Ridola, per tutta la sua vita.

e) Una Giunta di vigilanza presieduta dal sindaco *pro-tempore* di Matera e composta di quattro membri nominati ogni tre anni dal Consiglio comunale, da scegliersi uno fra i consiglieri del Comune, un secondo fra gli insegnanti, un terzo fra i magistrati, questo e quello residenti in Matera, e un quarto fra i professionisti, avrà cura non solo di attendere a che le condizioni apposte alla presente donazione, siano col maggiore scrupolo osservate, ma dovrà vegliare altresì a che non siano in qualsiasi modo distratti esemplari di oggetti, nel Museo raccolti.

f) Pel quale scopo avranno, tutti in collegio e ciascuno di essi separatamente, diritto di accedere nei locali del Museo e di verificare, con la scorta del catalogo, al presente contratto allegato, e di quelli per ulteriori acquisti, che si possano aggiungere, la esistenza, integrità e genuinità di quanto si appartiene o si possa e debba appartenere al Museo.

g) Lo Stato si obbliga di assumere in regolare servizio il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo, attuale custode del Museo, includendolo nel ruolo organico dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

h) Il Governo si obbliga a provvedere all'aumento delle collezioni del Museo destinandovi nuovi oggetti, provenienti specialmente da scavi nel territorio di Matera.

Art. 4.

Il sindaco del comune di Matera debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con le citate deliberazioni 14 settembre e 27 ottobre 1909, approvate il 27 novembre dello stesso anno e rappresentato alla stipulazione del

presente atto dal professore cavaliere Nicola Festa giusta la citata procura speciale in data 7 giugno 1910, cede al Governo l'uso perpetuo, pieno e gratuito dei locali ove il regio Museo « Domenico Ridola », possa convenientemente collocarsi; detti locali sono provvisoriamente quelli situati nel palazzo del regio liceo « Emanuele Duni », in via Liceo, senza numero civico, composto di quattro vani, meglio indicati nella pianta allegata al presente contratto e contrassegnata con la lettera E, con l'espressa condizione che essi debbano servire di sede pel Museo e che siano restituiti al comune con tutti i miglioramenti nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo 3.

Art. 5.

Il comune di Matera si riserva poi di dare al regio museo una sede stabile più ampia e degna nell'attuale casa comunale quando la residenza municipale sarà trasferita altrove ed in tal caso l'appartamento sito nel regio liceo ginnasio e adibito a museo ritornerà nella libera disponibilità.

Art. 6.

Il presente atto è obbligatorio fino da ora per l'onorevole Domenico Ridola e per il signor sindaco di Matera e sarà obbligatorio per lo Stato quando esso sarà approvato a termini di legge.

Art. 7.

Le spese del presente atto sono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Richiesto io pubblico ufficiale ho rogato il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, sopra fogli di carta tre, facciate dieci e righe nove che viene letto ad alta voce ed intelligibile alle parti contraenti le quali lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà.

In fine di che le suddette parti hanno sottoscritto il presente atto insieme con i testimoni e con me pubblico ufficiale.

Roma, 21 giugno 1910.

LUIGI CREDARO
NICOLA FESTA
RICCARDO ARTOM
DOMENICO RIDOLA
BRUTO AMANTE
ENRICO VALLERINI, segretario.

Si omette la trascrizione degli allegati all'originale, e si attesta che nell'originale tutti fogli sono stati firmati in margine, meno l'ultima contenente le firme in calce.

Per copia conforme all'originale ad uso da allegarsi al disegno di legge.

Roma, 24 giugno 1910.

Il segretario delegato ai contratti
ENRICO VALLERINI.

Visto IL PRESIDENTE

Maurice



SENATO DEL REGNO

Sessione Parlamentare del 1901

PROCESSO VERBALE

MEMBRI INTERVENUTI

Addi 27 Gennaio 1901

L'Ufficio Centrale pel disegno di legge:

On. Cefaly
On. De Amicis
On. Lambertini
On. Cavarero

N. 437 =essione allo Stato del Museo Riola
in Matera

riunitosi alle ore 18. - coll'intervento dei controdescritti signori Senatori,
si è costituito nominando:

Presidente il Senatore On. Cefaly

Segretario id. Cavarero

Preso visione del progetto di legge
e dei suoi allegati, ricordando
la benevolenza dell'On. D. Riola
verso la sua Regione e verso il paese
per gli studi e i sacrifici personali
compiuti e per la donazione fatta
allo Stato del Museo da lui creato,
prende alla nomina del Relatore
in persona dell'On. De Amicis, affi-
dando a lui l'espressione del comune
sentimento di approvazione e di plauso

IL SEGRETARIO

Cavarero

IL PRESIDENTE

Cefaly

SENATO DEL REGNO

(N. 437)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica
(CREDARO)

NELLA TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1910

Approvato dalla Camera dei Deputati il 16 dello stesso mese (V. Stampati N. 575)

Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera

SIGNORI SENATORI. — Nella seduta del 16 dicembre 1910, la Camera dei deputati ha discusso ed approvato il disegno di legge che mi onoro presentarvi, confidando che su di esso si porteranno pure unanimi i vostri suffragi.

L'onorevole prof. Domenico Ridola, deputato al Parlamento nazionale, con un lavoro assiduo e tenace, compiuto in oltre trent'anni di diligenti ricerche e di studi, ha costituito in Matera un considerevole Museo archeologico, la cui importanza è universalmente riconosciuta. Egli ha voluto di questa preziosissima collezione far dono allo Stato, e la Camera dei deputati, accogliendo con plauso la legge che approva la convenzione all'uopo stipulata, ha già dato all'onorevole Ridola una calda testimonianza di riconoscenza per il suo munifico atto.

Signori Senatori,

L'approvazione che voi pure accorderete al presente disegno di legge, arricchirà il patrimonio dello Stato e la città di Matera di una cospicua raccolta di materiali archeologici, no-

bili documenti del nostro passato, e sarà ad un tempo una solenne attestazione di encomio e di gratitudine nazionale all'onor. Ridola, che tanta liberalità ha mostrata verso la Patria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la convenzione 21 giugno 1910 annessa alla presente legge, con la quale viene fatta gratuita cessione allo Stato della raccolta archeologica di proprietà dell'onor. Domenico Ridola.

Art. 2.

La raccolta predetta, comprendente gli oggetti descritti nel catalogo allegato alla detta convenzione, prenderà il nome di Regio Museo Domenico Ridola.

Art. 3.

Il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo è nominato custode dell'ultima classe nel ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità, approvato con la legge del 27 giugno 1907, n. 386, con decorrenza d'anzianità e di stipendio dal giorno dell'approvazione della presente legge.

Il numero dei custodi dell'ultima classe indicato nel ruolo organico predetto è aumentato di uno.

Il Presidente della Camera dei deputati
G. MARCORÀ.

DONAZIONE DEL MUSEO RIDOLA IN MATERA
E CONVENZIONE COL COMUNE.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia, l'anno 1910 (millenovecentodieci) il giorno 21 (ventuno) del mese di giugno in Roma, in una sala del palazzo del Ministero della pubblica istruzione in piazza della Minerva, innanzi a me dottor Enrico Vallerini, segretario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, delegato ai contratti con decreto ministeriale del 15 settembre 1909, ed alla continua presenza dei signori: commendator dott. Bruto Amante fu Enrico, direttore capo della divisione 1ª del Ministero, e commendatore dott. Riccardo Artom di Michele, direttore capo di divisione presso la Direzione generale delle antichità e belle arti, testi idonei ai sensi di legge ed a me noti, sono personalmente comparsi i signori:

S. E. il dott. prof. Luigi Credaro, ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; comm. dott. Domenico Ridola fu Gregorio, deputato al Parlamento, in proprio; prof. cav. Nicola Festa fu Francesco, professore presso la Regia Università di Roma, quale legale rappresentante del comune di Matera, giusta le deliberazioni del Consiglio comunale n. 97 - sessione straordinaria - del 14 settembre 1909 e n. 111 - sessione ordinaria - del 27 ottobre 1909, debitamente approvate dall'autorità tutoria, che si allegano al presente atto contrassegnandole

con le lettere A e B, e giusta la procura speciale 7 giugno 1910, per gli atti del notaio Luca Tortorelli di Matera rilasciata dal signor Tommaso Giura-Longo fu Pietro, nella sua qualità di assessore anziano funzionante da sindaco del comune di Matera che si allega al presente atto contrassegnandola con la lettera C; deliberazioni e procura di cui per espresso intendimento delle parti si omette la lettura.

Premesso che l'onorevole Ridola è possessore e proprietario esclusivo di una grande raccolta di oggetti antichi, che attiene all'epoca preistorica e storica della regione materana, e che fu tutta, con l'opera sua, iniziata e compiuta, raggiungendo a mano a mano, per lo spazio di circa trenta anni, mercè le ricerche e le sollecitazioni sue e coi mezzi finanziari da lui soltanto forniti, un'importanza tale, da costituire un vero museo d'antichità.

Indi, per concessione municipale, egli si avvisò di trasportare questo museo da casa sua in diversi ambienti terreni del Regio liceo «Emanuele Duni» in Matera, consacrandovi sempre e tuttodì il suo studio e le sue cure pazienti, fino a pubblicarne delle illustrazioni in riviste italiane ed estere, per cui dotti competenti in materia che visitarono il predetto museo, non ne sconobbero il valore ed il pregio.

Frattanto l'onorevole Ridola, nell'ambizione legittima che il suo museo, non solo riceva sempre più incremento, anche quando l'opera di lui possa mancare per una ragione qualsiasi, ma che sia mantenuto integro e salvaguardato da eventuali manomissioni, si è proposto di farne dono allo Stato. Del quale proponimento reso consapevole S. E. il ministro della pubblica istruzione da cui le amministrazioni dei musei dipendono, non ha esitato di accettare, nella designata qualità, la generosa e degna largizione dell'onorevole Ridola.

Art. 1.

Laonde, in virtù del presente atto l'onorevole Domenico Ridola, a titolo di donazione irrevocabile tra vivi, cede in vantaggio della Nazione e per essa al suo Governo, che la rappresenta nella persona di S. E. il ministro della pubblica istruzione, onorevole professor Luigi Credaro, tutto il riferito suo museo, e come università di cose e per ciascun oggetto che

concorre a costituirne l'argomento, in conformità del qui annesso catalogo analitico, sottoscritto dai contraenti e che forma parte integrale del presente atto contrassegnandolo con la lettera *D*, e di cui, per volontà delle parti si omette la lettura.

Art. 2.

A sua volta il signor ministro della pubblica istruzione, S. E. professore Luigi Credaro, nella spiegata qualità e per gli effetti, di che innanzi, accetta formalmente la donazione in parola, che verrà trasmessa in pieno dominio della Nazione.

Art. 3.

Ma siffatta donazione è sottoposta alle condizioni e clausole tassative che seguono e che dal donatario espressamente e liberamente sono consentite:

a) Il museo non dovrà mai per qualsiasi motivo o ragione essere per niente amosso dalla città di Matera, ove, per lustro e decoro, è destinato in perpetuo a rimanere: spiegandosi che siffatta esplicita condizione è tale che — senza di essa — la presente donazione non avrebbe avuto luogo ed effetto.

b) Quando il Governo si trovasse nella necessità di non più continuare a tenere nella detta città il museo, esso passerà in proprietà del comune di Matera, senza che il Governo possa distrarne oggetto alcuno, non solo fra quelli che ne fanno parte attualmente, ma fra quegli altri che posteriormente vi si fossero aggiunti.

c) Al museo donato rimane in perpetuo il nome del suo fondatore « Domenico Ridola » senza che sia lecito, comunque, di variarlo o di mutarlo, salvo l'aggiunta della qualifica di Regio museo.

d) La direzione onoraria del museo rimane affidata, per patto espresso, al donante, onorevole Domenico Ridola, per tutta la sua vita.

e) Una Giunta di vigilanza presieduta dal sindaco *pro-tempore* di Matera e composta di quattro membri nominati ogni tre anni dal Consiglio comunale, da scegliersi uno fra i consiglieri del Comune, un secondo fra gli insegnanti, un terzo fra i magistrati, questo e quello residenti in Matera, e un quarto fra i profes-

sionisti, avrà cura non solo di attendere a che le condizioni apposte alla presente donazione, siano col maggiore scrupolo osservate, ma dovrà vegliare altresì a che non siano in qualsiasi modo distratti esemplari di oggetti, nel museo raccolti.

f) Pel quale scopo avranno, tutti in collegio e ciascuno di essi separatamente, diritto di accedere nei locali del Museo e di verificare, con la scorta del catalogo, al presente contratto allegato, e di quelli per ulteriori acquisti, che si possano aggiungere, la esistenza, integrità e genuinità di quanto si appartiene o si possa e debba appartenere al Museo;

g) Lo Stato si obbliga di assumere in regolare servizio il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo, attuale custode del Museo, includendolo nel ruolo organico dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

h) Il Governo si obbliga a provvedere all'aumento delle collezioni del Museo destinandovi nuovi oggetti, provenienti specialmente da scavi nel territorio di Matera.

Art. 4.

Il sindaco del comune di Matera debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con le citate deliberazioni 14 settembre e 27 ottobre 1909, approvate il 27 novembre dello stesso anno e rappresentato alla stipulazione del presente atto dal professore cav. Nicola Festa, giusta la citata procura speciale in data 7 giugno 1910, cede al Governo l'uso perpetuo, pieno e gratuito dei locali ove il Regio Museo « Domenico Ridola » possa convenientemente collocarsi; detti locali sono provvisoriamente quelli situati nel palazzo del Regio liceo « Emanuele Duni », in via Liceo, senza numero civico, composto di quattro vani, meglio indicati nella pianta allegata al presente contratto e contrassegnata con la lettera *E*, con l'espressa condizione che essi debbano servire di sede pel Museo e che siano restituiti al comune con tutti i miglioramenti nel caso di cui alla lettera *b*) dell'art. 3.

Art. 5.

Il comune di Matera si riserba poi di dare al Regio Museo una sede stabile più ampia e degna nell'attuale casa comunale quando la

residenza municipale sarà trasferita altrove ed in tal caso l'appartamento sito nel Regio liceo ginnasio e adibito a museo ritornerà nella libera disponibilità.

Art. 6.

Il presente atto è obbligatorio fino da ora per l'onorevole Domenico Ridola e per il signor sindaco di Matera e sarà obbligatorio per lo Stato quando esso sarà approvato a termini di legge.

Art. 7.

Le spese del presente atto sono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Richiesto io pubblico ufficiale ho rogato il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, sopra fogli di carta tre, facciate dieci e righe nove che viene letto ad alta voce ed intelligibile alle parti contraenti, le quali lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà.

In fine di che le suddette parti hanno sottoscritto il presente atto insieme con i testimoni e con me pubblico ufficiale.

Roma, 21 giugno 1910.

LUIGI CREDARO
NICOLA FESTA
RICCARDO ARTOM
DOMENICO RIDOLA
BRUTO AMANTE
ENRICO VALLERINI, *segretario*.

Si omette la trascrizione degli allegati all'originale, e si attesta che nell'originale tutti i fogli sono stati firmati in margine, meno l'ultima contenente le firme in calce.

Per copia conforme all'originale ad uso da allegarsi al disegno di legge.

Roma, 24 giugno 1910.

Il segretario delegato ai contratti
ENRICO VALLERINI.

V. — *Il Presidente della Camera dei deputati*
G. MARCORÀ.

SENATO DEL REGNO (N. 437)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica
(CREDARO)

NELLA TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1910

Approvato dalla Camera dei Deputati il 16 dello stesso mese (V. Stampati N. 575)

Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera

SIGNORI SENATORI. — Nella seduta del 16 dicembre 1910, la Camera dei deputati ha discusso ed approvato il disegno di legge che mi onoro presentarvi, confidando che su di esso si porteranno pure unanimi i vostri suffragi.

L'onorevole prof. Domenico Ridola, deputato al Parlamento nazionale, con un lavoro assiduo e tenace, compiuto in oltre trent'anni di diligenti ricerche e di studi, ha costituito in Matera un considerevole Museo archeologico, la cui importanza è universalmente riconosciuta. Egli ha voluto di questa preziosissima collezione far dono allo Stato, e la Camera dei deputati, accogliendo con plauso la legge che approva la convenzione all'uopo stipulata, ha già dato all'onorevole Ridola una calda testimonianza di riconoscenza per il suo munifico atto.

Signori Senatori,

L'approvazione che voi pure accorderete al presente disegno di legge, arricchirà il patrimonio dello Stato e la città di Matera di una cospicua raccolta di materiali archeologici, no-

bili documenti del nostro passato, e sarà ad un tempo una solenne attestazione di encomio e di gratitudine nazionale all'onor. Ridola, che tanta liberalità ha mostrata verso la Patria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la convenzione 21 giugno 1910 annessa alla presente legge, con la quale viene fatta gratuita cessione allo Stato della raccolta archeologica di proprietà dell'onor. Domenico Ridola.

Art. 2.

La raccolta predetta, comprendente gli oggetti descritti nel catalogo allegato alla detta convenzione, prenderà il nome di Regio Museo Domenico Ridola.

Art. 3.

Il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo è nominato custode dell'ultima classe nel ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità, approvato con la legge del 27 giugno 1907, n. 386, con decorrenza d'anzianità e di stipendio dal giorno dell'approvazione della presente legge.

Il numero dei custodi dell'ultima classe indicato nel ruolo organico predetto è aumentato di uno.

Il Presidente della Camera dei deputati
G. MARCORA.

DONAZIONE DEL MUSEO RIDOLA IN MATERA
E CONVENZIONE COL COMUNE.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia, l'anno 1910 (millenovecentodieci) il giorno 21 (ventuno) del mese di giugno in Roma, in una sala del palazzo del Ministero della pubblica istruzione in piazza della Minerva, innanzi a me dottor Enrico Vallerini, segretario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, delegato ai contratti con decreto ministeriale del 15 settembre 1909, ed alla continua presenza dei signori: commendator dott. Bruto Amante fu Enrico, direttore capo della divisione 1ª del Ministero, e commendatore dott. Riccardo Artom di Michele, direttore capo di divisione presso la Direzione generale delle antichità e belle arti, testi idonei ai sensi di legge ed a me noti, sono personalmente comparsi i signori:

S. E. il dott. prof. Luigi Credaro, ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; comm. dott. Domenico Ridola fu Gregorio, deputato al Parlamento, in proprio; prof. cav. Nicola Festa fu Francesco, professore presso la Regia Università di Roma, quale legale rappresentante del comune di Matera, giusta le deliberazioni del Consiglio comunale n. 97 - sessione straordinaria - del 14 settembre 1909 e n. 111 - sessione ordinaria - del 27 ottobre 1909, debitamente approvate dall'autorità tutoria, che si allegano al presente atto contrassegnandole

con le lettere A e B, e giusta la procura speciale 7 giugno 1910, per gli atti del notaio Luca Tortorelli di Matera rilasciata dal signor Tommaso Giura-Longo fu Pietro, nella sua qualità di assessore anziano funzionante da sindaco del comune di Matera che si allega al presente atto contrassegnandola con la lettera C; deliberazioni e procura di cui per espresso intendimento delle parti si omette la lettura.

Premesso che l'onorevole Ridola è possessore e proprietario esclusivo di una grande raccolta di oggetti antichi, che attiene all'epoca preistorica e storica della regione materana, e che fu tutta, con l'opera sua, iniziata e compiuta, raggiungendo a mano a mano, per lo spazio di circa trenta anni, mercè le ricerche e le sollecitazioni sue e coi mezzi finanziari da lui soltanto forniti, un'importanza tale, da costituire un vero museo d'antichità.

Indi, per concessione municipale, egli si avvisò di trasportare questo museo da casa sua in diversi ambienti terreni del Regio liceo « Emanuele Duni » in Matera, consacrando sempre e tuttodì il suo studio e le sue cure pazienti, fino a pubblicarne delle illustrazioni in riviste italiane ed estere, per cui dotti competenti in materia che visitarono il predetto museo, non ne sconobbero il valore ed il pregio.

Frattanto l'onorevole Ridola, nell'ambizione legittima che il suo museo, non solo riceva sempre più incremento, anche quando l'opera di lui possa mancare per una ragione qualsiasi, ma che sia mantenuto integro e salvaguardato da eventuali manomissioni, si è proposto di farne dono allo Stato. Del quale proponimento reso consapevole S. E. il ministro della pubblica istruzione da cui le amministrazioni dei musei dipendono, non ha esitato di accettare, nella designata qualità, la generosa e degna largizione dell'onorevole Ridola.

Art. 1.

Laonde, in virtù del presente atto l'onorevole Domenico Ridola, a titolo di donazione irrevocabile tra vivi, cede in vantaggio della Nazione e per essa al suo Governo, che la rappresenta nella persona di S. E. il ministro della pubblica istruzione, onorevole professor Luigi Credaro, tutto il riferito suo museo, e come università di cose e per ciascun oggetto che

concorre a costituirne l'argomento, in conformità del qui annesso catalogo analitico, sottoscritto dai contraenti e che forma parte integrale del presente atto contrassegnandolo con la lettera *D*, e di cui, per volontà delle parti si omette la lettura.

Art. 2.

A sua volta il signor ministro della pubblica istruzione, S. E. professore Luigi Credaro, nella spiegata qualità e per gli effetti, di che innanzi, accetta formalmente la donazione in parola, che verrà trasmessa in pieno dominio della Nazione.

Art. 3.

Ma siffatta donazione è sottoposta alle condizioni e clausole tassative che seguono e che dal donatario espressamente e liberamente sono consentite:

a) Il museo non dovrà mai per qualsiasi motivo o ragione essere per niente amosso dalla città di Matera, ove, per lustro e decoro, è destinato in perpetuo a rimanere: spiegandosi che siffatta esplicita condizione è tale che - senza di essa - la presente donazione non avrebbe avuto luogo ed effetto.

b) Quando il Governo si trovasse nella necessità di non più continuare a tenere nella detta città il museo, esso passerà in proprietà del comune di Matera, senza che il Governo possa distrarne oggetto alcuno, non solo fra quelli che ne fanno parte attualmente, ma fra quegli altri che posteriormente vi si fossero aggiunti.

c) Al museo donato rimane in perpetuo il nome del suo fondatore « Domenico Ridola » senza che sia lecito, comunque, di variarlo o di mutarlo, salvo l'aggiunta della qualifica di Regio museo.

d) La direzione onoraria del museo rimane affidata, per patto espresso, al donante, onorevole Domenico Ridola, per tutta la sua vita.

e) Una Giunta di vigilanza presieduta dal sindaco *pro-tempore* di Matera e composta di quattro membri nominati ogni tre anni dal Consiglio comunale, da scegliersi uno fra i consiglieri del Comune, un secondo fra gli insegnanti, un terzo fra i magistrati, questo e quello residenti in Matera, e un quarto fra i profes-

sionisti, avrà cura non solo di attendere a che le condizioni apposte alla presente donazione, siano col maggiore scrupolo osservate, ma dovrà vegliare altresì a che non siano in qualsiasi modo distratti esemplari di oggetti, nel museo raccolti.

f) Pel quale scopo avranno, tutti in collegio e ciascuno di essi separatamente, diritto di accedere nei locali del Museo e di verificare, con la scorta del catalogo, al presente contratto allegato, e di quelli per ulteriori acquisti, che si possano aggiungere, la esistenza, integrità e genuinità di quanto si appartiene o si possa e debba appartenere al Museo;

g) Lo Stato si obbliga di assumere in regolare servizio il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo, attuale custode del Museo, includendolo nel ruolo organico dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

h) Il Governo si obbliga a provvedere all'aumento delle collezioni del Museo destinandovi nuovi oggetti, provenienti specialmente da scavi nel territorio di Matera.

Art. 4.

Il sindaco del comune di Matera debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con le citate deliberazioni 14 settembre e 27 ottobre 1909, approvate il 27 novembre dello stesso anno e rappresentato alla stipulazione del presente atto dal professore cav. Nicola Festa, giusta la citata procura speciale in data 7 giugno 1910, cede al Governo l'uso perpetuo, pieno e gratuito dei locali ove il Regio Museo « Domenico Ridola » possa convenientemente collocarsi; detti locali sono provvisoriamente quelli situati nel palazzo del Regio liceo « Emanuele Duni », in via Liceo, senza numero civico, composto di quattro vani, meglio indicati nella pianta allegata al presente contratto e contrassegnata con la lettera *E*, con l'espressa condizione che essi debbano servire di sede pel Museo e che siano restituiti al comune con tutti i miglioramenti nel caso di cui alla lettera *b)* dell'art. 3.

Art. 5.

Il comune di Matera si riserva poi di dare al Regio Museo una sede stabile più ampia e degna nell'attuale casa comunale quando la

residenza municipale sarà trasferita altrove ed in tal caso l'appartamento sito nel Regio liceo ginnasio e adibito a museo ritornerà nella libera disponibilità.

Art. 6.

Il presente atto è obbligatorio fino da ora per l'onorevole Domenico Ridola e per il signor sindaco di Matera e sarà obbligatorio per lo Stato quando esso sarà approvato a termini di legge.

Art. 7.

Le spese del presente atto sono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Richiesto io pubblico ufficiale ho rogato il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, sopra fogli di carta tre, facciate dieci e righe nove che viene letto ad alta voce ed intelligibile alle parti contraenti, le quali lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà.

In fine di che le suddette parti hanno sottoscritto il presente atto insieme con i testimoni e con me pubblico ufficiale.

Roma, 21 giugno 1910.

LUIGI CREDARO
NICOLA FESTA
RICCARDO ARTOM
DOMENICO RIDOLA
BRUTO AMANTE
ENRICO VALLERINI, *segretario*.

Si omette la trascrizione degli allegati all'originale, e si attesta che nell'originale tutti i fogli sono stati firmati in margine, meno l'ultima contenente le firme in calce.

Per copia conforme all'originale ad uso da allegarsi al disegno di legge.

Roma, 24 giugno 1910.

Il segretario delegato ai contratti
ENRICO VALLERINI.

V. — *Il Presidente della Camera dei deputati*
G. MARCORA.

essa vanno congiunte. L'onorevole Ridola cede gratuitamente allo Stato il prezioso gruppo delle sue antichità locali; il comune di Matera si obbliga ad assegnare al nuovo museo una sede idonea e degna; giusto è che il Governo s'impegni a mantenerle in sito con cura scrupolosa e ad assumere in ruolo, per vigilarle, il custode che ad esse dedica attualmente la sua opera, sotto la

direzione amorosa ed esperta del Ridola, il quale continuerà a prestare, onorariamente, le sue cure in vantaggio del museo che porta e porterà il suo nome. Sarà a lui sufficiente compenso la riconoscenza dei dotti e della nazione, della quale riconoscenza voi, legittimi interpreti, gli vorrete dar testimonianza portando il vostro suffragio sul progetto di legge che il Governo vi sottopone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

E approvata la convenzione 21 giugno 1910 annessa alla presente legge; con la quale viene fatta gratuita cessione allo Stato della raccolta archeologica di proprietà dell'onorevole Domenico Ridola.

Art. 2.

La raccolta predetta, comprendente gli oggetti descritti nel catalogo allegato alla detta convenzione, prenderà il nome di Regio Museo Domenico Ridola.

Art. 3.

Il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo è nominato custode dell'ultima classe nel ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità, approvato con la legge del 27 giugno 1907, n. 386, con decorrenza d'anzianità e di stipendio dal giorno dell'approvazione della presente legge.

Il numero dei custodi dell'ultima classe indicato nel ruolo organico predetto è aumentato di uno.

Donazione del Museo Ridola in Matera e Convenzione col comune.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia, l'anno 1910 (millenovecentodieci) il giorno 21 (ventuno) del mese di giugno in Roma, in una sala del Palazzo del Ministero della pubblica istruzione in Piazza della Minerva, innanzi a me dottor Enrico Vallerini, segretario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione delegato ai contratti con decreto ministeriale del 15 settembre 1909, ed alla continua presenza dei signori: comm. dott. Bruto Amante fu Enrico, Direttore capo della Divisione I^a del Ministero e comm. dott. Riccardo Artom di Michele, Direttore capo di Divisione presso la Direzione generale delle Antichità e Belle Arti, testi idonei a' sensi di legge ed a me noti, sono personalmente comparsi i signori:

S. E. il dott. prof. Luigi Credaro, ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; comm. dott. Domenico Ridola fu Gregorio, deputato al Parlamento, in proprio; prof. cav. Nicola Festa fu Francesco, professore presso la regia Università di Roma, quale legale rappresentante del comune di Matera, giusta le deliberazioni del Consiglio comunale n. 97 - sessione straordinaria - del 14 settembre 1909 e n. 111 - sessione ordinaria - del 27 ottobre 1909, debitamente approvate dall'autorità tutoria, che si allegano al presente atto contrassegnadole con le lettere A e B, e giusta la procura speciale 7 giugno 1910, per gli atti del notaio Luca Tortorelli di Matera rilasciata dal signor Tommaso Giura-Longo fu Pietro, nella sua qualità di assessore anziano funzionante da sindaco del comune di Matera che si allega al presente atto contrassegnandola con la lettera C; deliberazioni e procura di cui per espresso intendimento delle parti si omette la lettura.

Premesso che l'onorevole Ridola è possessore e proprietario esclusivo di una grande raccolta di oggetti antichi, che attiene all'epoca preistorica e storica della regione materana, e che fu tutta, con l'opera sua, iniziata e compiuta, raggiungendo mano mano, per lo spazio di circa trenta anni, mercè le ricerche e le sollecitazioni sue e coi mezzi finanziari da lui soltanto forniti, un'importanza tale, da costituire un vero museo d'antichità.

Indi, per concessione municipale, egli si avvisò di trasportare questo museo da casa sua in diversi ambienti terreni del regio liceo « Emanuele Duni » in Matera, consacrandovi sempre e tuttodì il suo studio e le sue cure pazienti, fino a pubblicarne delle illustrazioni in riviste italiane ed estere, per cui dotti competenti in materia che visitarono il predetto museo, non ne sconobbero il valore ed il pregio.

Frattanto l'onorevole Ridola, nell'ambizione legittima che il suo Museo, non solo riceva sempre più incremento, anche quando l'opera di lui possa mancare per una ragione qualsiasi, ma che sia mantenuto integro e salvaguardato da eventuali manomissioni, si è proposto di farne dono allo Stato. Del quale proponimento reso consapevole S. E. il ministro della pubblica istruzione da cui le amministrazioni dei musei dipendono, non ha esitato di accettare, nella designata qualità, la generosa e degna largizione dell'onorevole Ridola.

Art. 1.

Laonde, in virtù del presente atto l'onorevole Domenico Ridola, a titolo di donazione irrevocabile tra vivi, cede in vantaggio della Nazione e per essa al suo Governo, che la rappresenta nella persona di S. E. il ministro della

pubblica istruzione, onorevole professor Luigi Credaro, tutto il riferito suo museo, e come università di cose e per ciascun oggetto che concorre a costituire l'argomento, in conformità del qui annesso catalogo analitico, sottoscritto dai contraenti e che forma parte integrale del presente atto contrassegnandolo con la lettera *D*, e di cui, per volontà delle parti si omette la lettura.

Art. 2.

A sua volta il signor ministro della pubblica istruzione, S. E. professore Luigi Credaro, nella spiegata qualità e per gli effetti, di che innanzi, accetta formalmente la donazione in parola, che verrà trasmessa in pieno dominio della Nazione.

Art. 3.

Ma siffatta donazione è sottoposta alle condizioni e clausole tassative che seguono e che dal donatario espressamente e liberamente sono consentite:

a) Il Museo non dovrà mai per qualsiasi motivo o ragione essere per niente amosso dalla città di Matera, ove, per lustro e decoro, è destinato in perpetuo a rimanere: spiegandosi che siffatta esplicita condizione è tale che - senza di essa - la presente donazione non avrebbe avuto luogo ed effetto.

b) Quando il Governo si trovasse nella necessità di non più continuare a tenere nella detta città il Museo, esso passerà in proprietà del comune di Matera, senza che il Governo possa distrarne oggetto alcuno, non solo fra quelli che ne fanno parte attualmente, ma fra quegli altri che posteriormente vi si fossero aggiunti.

c) Al Museo donato rimane in perpetuo il nome del suo fondatore « Domenico Ridola » senza che sia lecito, comunque, di variarlo o di mutarlo, salvo l'aggiunta della qualifica di regio Museo.

d) La direzione onoraria del Museo rimane affidata, per patto espresso, al donante, onorevole Domenico Ridola, per tutta la sua vita.

e) Una Giunta di vigilanza presieduta dal sindaco *pro-tempore* di Matera e composta di quattro membri nominati ogni tre anni dal Consiglio comunale, da scegliersi uno fra i consiglieri del Comune, un secondo fra gli insegnanti, un terzo fra i magistrati, questo e quello residenti in Matera, e un quarto fra i professionisti, avrà cura non solo di attendere a che le condizioni apposte alla presente donazione, siano col maggiore scrupolo osservate, ma dovrà vegliare altresì a che non siano in qualsiasi modo distratti esemplari di oggetti, nel Museo raccolti.

f) Per quale scopo avranno, tutti in collegio e ciascuno di essi separatamente, diritto di accedere nei locali del Museo e di verificare, con la scorta del catalogo, al presente contratto allegato, e di quelli per ulteriori acquisti, che si possano aggiungere, la esistenza, integrità e genuinità di quanto si appartiene o si possa e debba appartenere al Museo.

g) Lo Stato si obbliga di assumere in regolare servizio il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo, attuale custode del Museo, includendolo nel ruolo organico dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

h) Il Governo si obbliga a provvedere all'aumento delle collezioni del Museo destinandovi nuovi oggetti, provenienti specialmente da scavi nel territorio di Matera.

Art. 4.

Il sindaco del comune di Matera debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con le citate deliberazioni 14 settembre e 27 ottobre 1909, approvate il 27 novembre dello stesso anno e rappresentato alla stipulazione del

presente atto dal professore cavaliere Nicola Festa giusta la citata procura speciale in data 7 giugno 1910, cede al Governo l'uso perpetuo, pieno e gratuito dei locali ove il regio Museo « Domenico Ridola », possa convenientemente collocarsi; detti locali sono provvisoriamente quelli situati nel palazzo del regio liceo « Emanuele Duni », in via Liceo, senza numero civico, composto di quattro vani, meglio indicati nella pianta allegata al presente contratto e contrassegnata con la lettera E, con l'espressa condizione che essi debbano servire di sede pel Museo e che siano restituiti al comune con tutti i miglioramenti nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo 3.

Art. 5.

Il comune di Matera si riserva poi di dare al regio museo una sede stabile più ampia e degna nell'attuale casa comunale quando la residenza municipale sarà trasferita altrove ed in tal caso l'appartamento sito nel regio liceo ginnasio e adibito a museo ritornerà nella libera disponibilità.

Art. 6.

Il presente atto è obbligatorio fino da ora per l'onorevole Domenico Ridola e per il signor sindaco di Matera e sarà obbligatorio per lo Stato quando esso sarà approvato a termini di legge.

Art. 7.

Le spese del presente atto sono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Richiesto io pubblico ufficiale ho rogato il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, sopra fogli di carta tre, facciate dieci e righe nove che viene letto ad alta voce ed intelligibile alle parti contraenti le quali lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà.

In fine di che le suddette parti hanno sottoscritto il presente atto insieme con i testimoni e con me pubblico ufficiale.

Roma, 21 giugno 1910.

LUIGI CREDARO
NICOLA FESTA
RICCARDO ARTOM
DOMENICO RIDOLA
BRUTO AMANTE
ENRICO VALLERINI, segretario.

Si omette la trascrizione degli allegati all'originale, e si attesta che nell'originale tutti fogli sono stati firmati in margine, meno l'ultima contenente le firme in calce.

Per copia conforme all'originale ad uso da allegarsi al disegno di legge.

Roma, 24 giugno 1910.

Il segretario delegato ai contratti
ENRICO VALLERINI.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 575-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati:

Santoliquido, presidente; **Materi**, segretario e relatore;
Squitti, **Malcangi**, **Di Palma**, **Angiulli**, **Dagosto**, **Mango** e **Nunziante**.

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
(**CREDARO**)

nella seduta del 23 giugno 1910

Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera

Seduta dell'8 dicembre 1910

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione parlamentare nominata dagli Uffici nella tornata del 4 corrente per l'esame del disegno di legge « Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera » ve ne propone ad unanimità l'approvazione, invitandovi al tempo stesso a tributare all'egregio nostro collega onorevole Ridola il maggior plauso pel suo atto di liberalità in favore dello Stato. Il Museo da lui fondato in Matera, attraverso trenta anni di sapienti ricerche e con notevoli sacrifici personali, contiene una preziosissima raccolta di materiale archeologico, specialmente preistorico, che richiamò l'attenzione di molti studiosi italiani e stranieri, i quali tutti furono concordi nel constatarne la grandissima importanza scientifica.

Col disegno di legge, che in nome della Commissione ho l'onore di presentare alla vostra approvazione, il patrimonio scientifico dello Stato si arricchisce notevolmente, e la città di Matera che con la convenzione, alligata alla legge, si obbliga di assegnare al Museo una sede idonea e degna, avrà il vanto di possedere un archivio delle sue antichità, su cui sarà costantemente rivolta l'attenzione degli studiosi.

Ogni parola di lode pel nostro collega onorevole Domenico Ridola, sarebbe superflua: l'atto suo nobilissimo degnamente qualifica l'uomo.

MATERI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

Art. 1.

E approvata la convenzione 21 giugno 1910 annessa alla presente legge, con la quale viene fatta gratuita cessione allo Stato della raccolta archeologica di proprietà dell'onorevole Domenico Ridola.

Art. 2.

La raccolta predetta, comprendente gli oggetti descritti nel catalogo allegato alla detta convenzione, prenderà il nome di Regio Museo Domenico Ridola.

Art. 3.

Il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo è nominato custode dell'ultima classe nel ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità, approvato con la legge del 27 giugno 1907, n. 386, con decorrenza d'anzianità e di stipendio dal giorno dell'approvazione della presente legge.

Il numero dei custodi dell'ultima classe indicato nel ruolo organico predetto è aumentato di uno.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Donazione del Museo Ridola in Matera e Convenzione col comune.

Reguando Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia, l'anno 1910 (millenovecentodieci) il giorno 21 (ventuno) del mese di giugno in Roma, in una sala del Palazzo del Ministero della pubblica istruzione in Piazza della Minerva, innanzi a me dottor Enrico Vallerini, segretario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione delegato ai contratti con decreto ministeriale del 15 settembre 1909, ed alla continua presenza dei signori: comm. dott. Bruto Amante fu Enrico, Direttore capo della Divisione I^a del Ministero e comm. dott. Riccardo Artom di Michele, Direttore capo di Divisione presso la Direzione generale delle Antichità e Belle Arti, testi idonei ai sensi di legge ed a me noti, sono personalmente comparsi i signori:

S. E. il dott. prof. Luigi Credaro, ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; comm. dott. Domenico Ridola fu Gregorio, deputato al Parlamento, in proprio; prof. cav. Nicola Festa fu Francesco, professore presso la regia Università di Roma, quale legale rappresentante del comune di Matera, giusta le deliberazioni del Consiglio comunale n. 97 - sessione straordinaria - del 14 settembre 1909 e n. 111 - sessione ordinaria - del 27 ottobre 1909, debitamente approvate dall'autorità tutoria, che si allegano al presente atto contrassegnadole con le lettere A e B, e giusta la procura speciale 7 giugno 1910, per gli atti del notaio Luca Tortorelli di Matera rilasciata dal signor Tommaso Giura-Longo fu Pietro, nella sua qualità di assessore anziano funzionante da sindaco del comune di Matera che si allega al presente atto contrassegnandola con la lettera C; deliberazioni e procura di cui per espresso intendimento delle parti si omette la lettura.

Premesso che l'onorevole Ridola è possessore e proprietario esclusivo di una grande raccolta di oggetti antichi, che attiene all'epoca preistorica e storica della regione materana, e che fu tutta, con l'opera sua, iniziata e compiuta, raggiungendo mano mano, per lo spazio di circa trenta anni, mercè le ricerche e le sollecitazioni sue e coi mezzi finanziari da lui soltanto forniti, un'importanza tale, da costituire un vero museo d'antichità.

Indi, per concessione municipale, egli si avvisò di trasportare questo museo da casa sua in diversi ambienti terreni del regio liceo « Emanuele Duni » in Matera, consacrandovi sempre e tuttodì il suo studio e le sue cure pazienti, fino a pubblicarne delle illustrazioni in riviste italiane ed estere, per cui dotti competenti in materia che visitarono il predetto museo, non ne sconobbero il valore ed il pregio.

Frattanto l'onorevole Ridola, nell'ambizione legittima che il suo Museo, non solo riceva sempre più incremento, anche quando l'opera di lui possa mancare per una ragione qualsiasi, ma che sia mantenuto integro e salvaguardato da eventuali manomissioni, si è proposto di farne dono allo Stato. Del quale proponimento reso consapevole S. E. il ministro della pubblica istruzione da cui le amministrazioni dei musei dipendono, non ha esitato di accettare, nella designata qualità, la generosa e degna largizione dell'onorevole Ridola.

Art. 1.

Laonde, in virtù del presente atto l'onorevole Domenico Ridola, a titolo di donazione irrevocabile tra vivi, cede in vantaggio della Nazione e per essa al suo Governo, che la rappresenta nella persona di S. E. il ministro della

pubblica istruzione, onorevole professor Luigi Credaro, tutto il riferito suo museo, e come università di cose e per ciascun oggetto che concorre a costituirne l'argomento, in conformità del qui annesso catalogo analitico, sottoscritto dai contraenti e che forma parte integrale del presente atto contrassegnandolo con la lettera *D*, e di cui, per volontà delle parti si omette la lettura.

Art. 2.

A sua volta il signor ministro della pubblica istruzione, S. E. professore Luigi Credaro, nella spiegata qualità e per gli effetti, di che innanzi, accetta formalmente la donazione in parola, che verrà trasmessa in pieno dominio della Nazione.

Art. 3.

Ma siffatta donazione è sottoposta alle condizioni e clausole tassative che seguono e che dal donatario espressamente e liberamente sono consentite:

a) Il Museo non dovrà mai per qualsiasi motivo o ragione essere per niente amosso dalla città di Matera, ove, per lustro e decoro, è destinato in perpetuo a rimanere: spiegandosi che siffatta esplicita condizione è tale che — senza di essa — la presente donazione non avrebbe avuto luogo ed effetto.

b) Quando il Governo si trovasse nella necessità di non più continuare a tenere nella detta città il Museo, esso passerà in proprietà del comune di Matera, senza che il Governo possa distrarne oggetto alcuno, non solo fra quelli che ne fanno parte attualmente, ma fra quegli altri che posteriormente vi si fossero aggiunti.

c) Al Museo donato rimane in perpetuo il nome del suo fondatore « Domenico Ridola » senza che sia lecito, comunque, di variarlo o di mutarlo, salvo l'aggiunta della qualifica di regio Museo.

d) La direzione onoraria del Museo rimane affidata, per patto espresso, al donante, onorevole Domenico Ridola, per tutta la sua vita.

e) Una Giunta di vigilanza presieduta dal sindaco *pro-tempore* di Matera e composta di quattro membri nominati ogni tre anni dal Consiglio comunale, da scegliersi uno fra i consiglieri del Comune, un secondo fra gli insegnanti, un terzo fra i magistrati, questo e quello residenti in Matera, e un quarto fra i professionisti, avrà cura non solo di attendere a che le condizioni apposte alla presente donazione, siano col maggiore scrupolo osservate, ma dovrà vegliare altresì a che non siano in qualsiasi modo distratti esemplari di oggetti, nel Museo raccolti.

f) Pel quale scopo avranno, tutti in collegio e ciascuno di essi separatamente, diritto di accedere nei locali del Museo e di verificare, con la scorta del catalogo, al presente contratto allegato, e di quelli per ulteriori acquisti, che si possano aggiungere, la esistenza, integrità e genuinità di quanto si appartiene o si possa e debba appartenere al Museo.

g) Lo Stato si obbliga di assumere in regolare servizio il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo, attuale custode del Museo, includendolo nel ruolo organico dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

h) Il Governo si obbliga a provvedere all'aumento delle collezioni del Museo destinandovi nuovi oggetti, provenienti specialmente da scavi nel territorio di Matera.

Art. 4.

Il sindaco del comune di Matera debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con le citate deliberazioni 14 settembre e 27 ottobre 1909, approvate il 27 novembre dello stesso anno e rappresentato alla stipulazione del

presente atto dal professore cavaliere Nicola Festa giusta la citata procura speciale in data 7 giugno 1910, cede al Governo l'uso perpetuo, pieno e gratuito dei locali ove il regio Museo « Domenico Ridola », possa convenientemente collocarsi; detti locali sono provvisoriamente quelli situati nel palazzo del regio liceo « Emanuele Duni », in via Liceo, senza numero civico, composto di quattro vani, meglio indicati nella pianta allegata al presente contratto, e contrassegnata con la lettera E, con l'espressa condizione che essi debbano servire di sede pel Museo e che siano restituiti al comune con tutti i miglioramenti nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo 3.

Art. 5.

Il comune di Matera si riserva poi di dare al regio museo una sede stabile più ampia e degna nell'attuale casa comunale quando la residenza municipale sarà trasferita altrove ed in tal caso l'appartamento sito nel regio liceo ginnasio e adibito a museo ritornerà nella libera disponibilità.

Art. 6.

Il presente atto è obbligatorio fino da ora per l'onorevole Domenico Ridola e per il signor sindaco di Matera e sarà obbligatorio per lo Stato quando esso sarà approvato a termini di legge.

Art. 7.

Le spese del presente atto sono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Richiesto io pubblico ufficiale ho rogato il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, sopra fogli di carta tre, facciate dieci e righe nove che viene letto ad alta voce ed intelligibile alle parti contraenti le quali lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà.

In fine di che le suddette parti hanno sottoscritto il presente atto insieme con i testimoni e con me pubblico ufficiale.

Roma, 21 giugno 1910.

LUIGI CREDARO
NICOLA FESTA
RICCARDO ARTOM
DOMENICO RIDOLA
BRUTO AMANTE
ENRICO VALLERINI, segretario.

Si omette la trascrizione degli allegati all'originale, e si attesta che nell'originale tutti fogli sono stati firmati in margine, meno l'ultima contenente le firme in calce.

Per copia conforme all'originale ad uso da allegarsi al disegno di legge.

Roma, 24 giugno 1910.

Il segretario delegato ai contratti
ENRICO VALLERINI.